



San Martino odv
Dott. Angelo Carenini



VERBALE D'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

“San Martino Dott.Angelo Carenini ODV”

Organizzazione di Volontariato

Il giorno 13 Maggio 2022 alle ore 20.30 si è riunita presso la Casa delle Associazioni , Via Manzoni,5 a Cisano Bergamasco (Bg) l'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Associazione San Martino odv “ Dott. Angelo Carenini “ Codice Fiscale 91049440166, per deliberare i seguenti punti all'ordine del giorno

1- Comunicazioni del Presidente

2- Modifiche Statutarie (Migrazione al RUNTS Registro Unico Nazionale del Terzo Settore)

3- Varie ed eventuali

E' chiamato a presiedere la riunione il Presidente Frigerio Carlo, funge da segretario verbalizzante la Sig.ra Primula Pirola

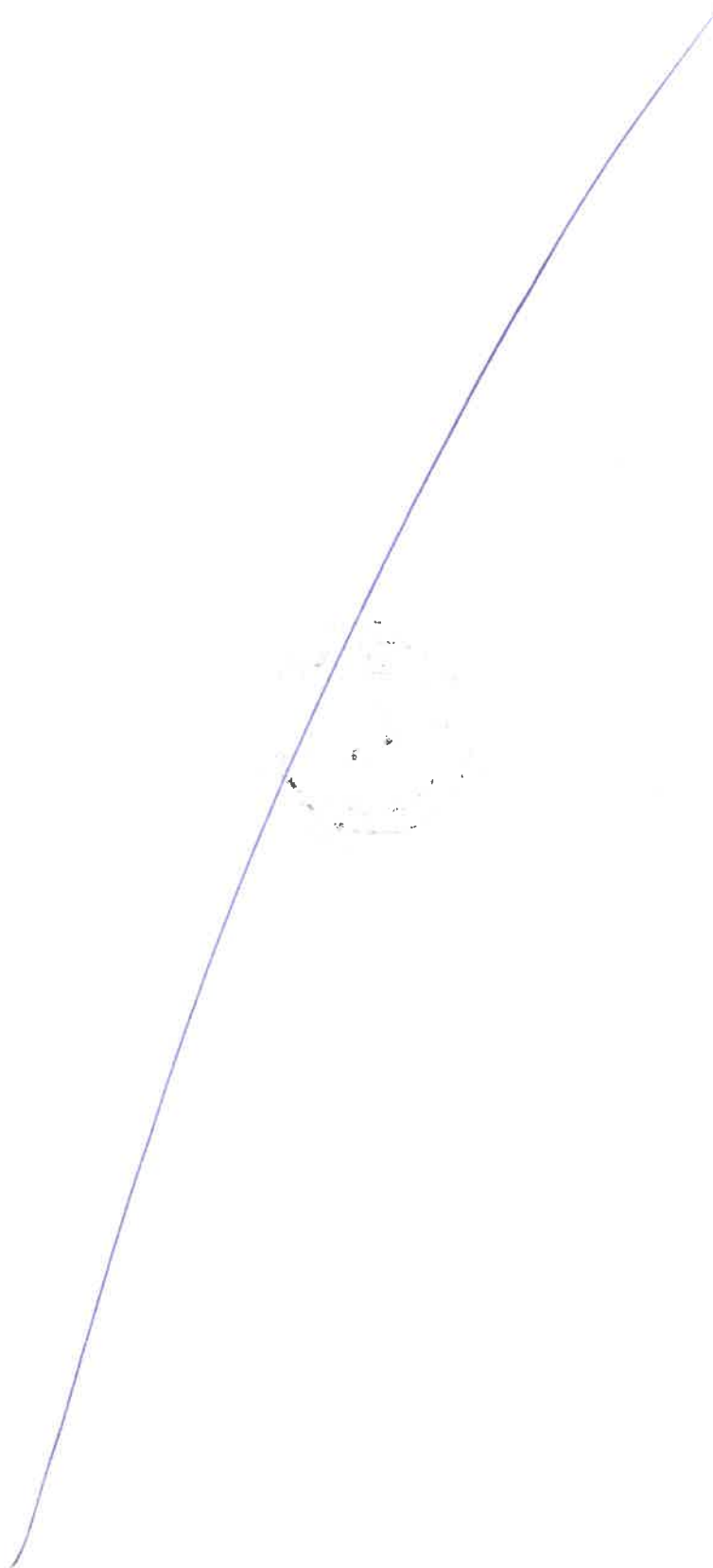
Il Presidente, rileva la regolare convocazione dell'Assemblea a norma di Statuto e constatata la presenza del numero legale dei soci, dichiara l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Punto 1- Comunicazioni del Presidente

Il Presidente, apre i lavori, ringrazia i presenti e informa rispetto all'attività svolta, alle iniziative in programma con particolare riferimento alla distribuzione dei pacchi alimentari e la revisione degli aventi diritto in base alle nuove direttive del Banco Alimentare.

Punto 2- Informazioni ai fini dell'iscrizione RUNTS Trasmigrata

Il Presidente informa rispetto alle motivazioni che hanno richiesto la convocazione di un'Assemblea e sulla necessità di adeguare lo Statuto Sociale alle disposizioni delle normative vigenti, con particolare riferimento alla migrazione RUNTS e le difformità rispetto a quanto previsto dalle circolari ministeriali n.18244/2021 e n.1309/2019 recepite in toto dall'Ufficio Runts Regione Lombardia.



1242

Si procede alla lettura del testo dello Statuto contenente gli adempimenti di legge, evidenziando le differenze rispetto alla versione vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa delibera di approvazione ponendo in votazione, in forma palese e per alzata di mano, lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea con voti 52 delibera di approvare, senza riserva, il nuovo Statuto Sociale, che viene allegato al presente verbale quale integrante e sostanziale.

Il Presidente viene inoltre incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, esente da imposte di bollo e di registro ai sensi dei comma 3 e 5 dell'Art. 82 del D.lgs.117/2017, anche per effetto dell'iscrizione dell'Associazione Nazionale delle Ass.ni di Volontariato tenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al n.46 e di trasmettere ai Pubblici Uffici le informazioni riguardanti le variazioni effettuate per il riconoscimento e il mantenimento dei requisiti previsti per gli Enti del Terzo Settore e, in particolare, per la fattispecie delle Associazioni di Volontariato.

Punto 3- Varie ed eventuali

Non avendo nessun altro dei presenti richiesto la parola e non essendoci altri punti da trattare, il Presidente dichiara conclusi i lavori dell'Assemblea alle ore 22.30 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente



Cisano Bergamasco, 13 Maggio 2022

AGENZIA DELLE ENTRATE

Registrato a Ponte San Pietro

Il 16/5/22

Al n° 784

Serie 32

Importo otto euro

Il Funzionario

Autografo



STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
COSTITUITA IN FORMA DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017

“SAN MARTINO DOTT. ANGELO CARENINI ODV “

Art. 1 – Denominazione e sede

1. È costituita l'associazione denominata: “San Martino Dott. Angelo Carenini ODV” (Organizzazione di Volontariato) di seguito, in breve, “associazione”. L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.
2. L'associazione ha sede legale nel Comune di Cisano Bergamasco (Bg) via Giuseppe Mazzini, 48 e la sua durata è illimitata.
3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 2 – Finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Le finalità, le modalità operative della struttura San Martino sono ispirate ai principi fondanti di Volontariato ed in particolare ai valori di trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione dei soci alla vita dell'organizzazione.

In particolare l'Associazione persegue le seguenti finalità:

- a) Sostenere, in una coerente testimonianza di vita aperta al dialogo, percorsi di solidarietà, servizio e condivisione soprattutto nei confronti di persone, famiglie e comunità a rischio di esclusione sociale o in condizioni di fragilità e vulnerabilità
- b) Promuovere la costruzione di una società più giusta e solidale, cooperando attivamente con altre realtà della società civile e del mondo delle istituzioni in termini sussidiari: per la tutela, il riconoscimento e la promozione dei diritti delle persone e dei cittadini del territorio e della salute, per la promozione della qualità di vita, dell'istruzione e formazione
- c) Valorizzare e qualificare l'azione dei propri volontari e promuovere la diffusione di una cultura del dono, della reciprocità, della cittadinanza attiva
- d) Rispondere ai bisogni della comunità, diventando punto di riferimento per le persone in difficoltà.

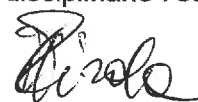
Art. 3 – Attività di interesse generale

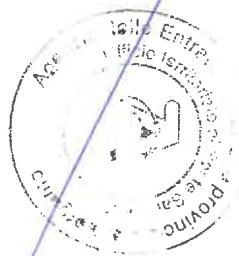
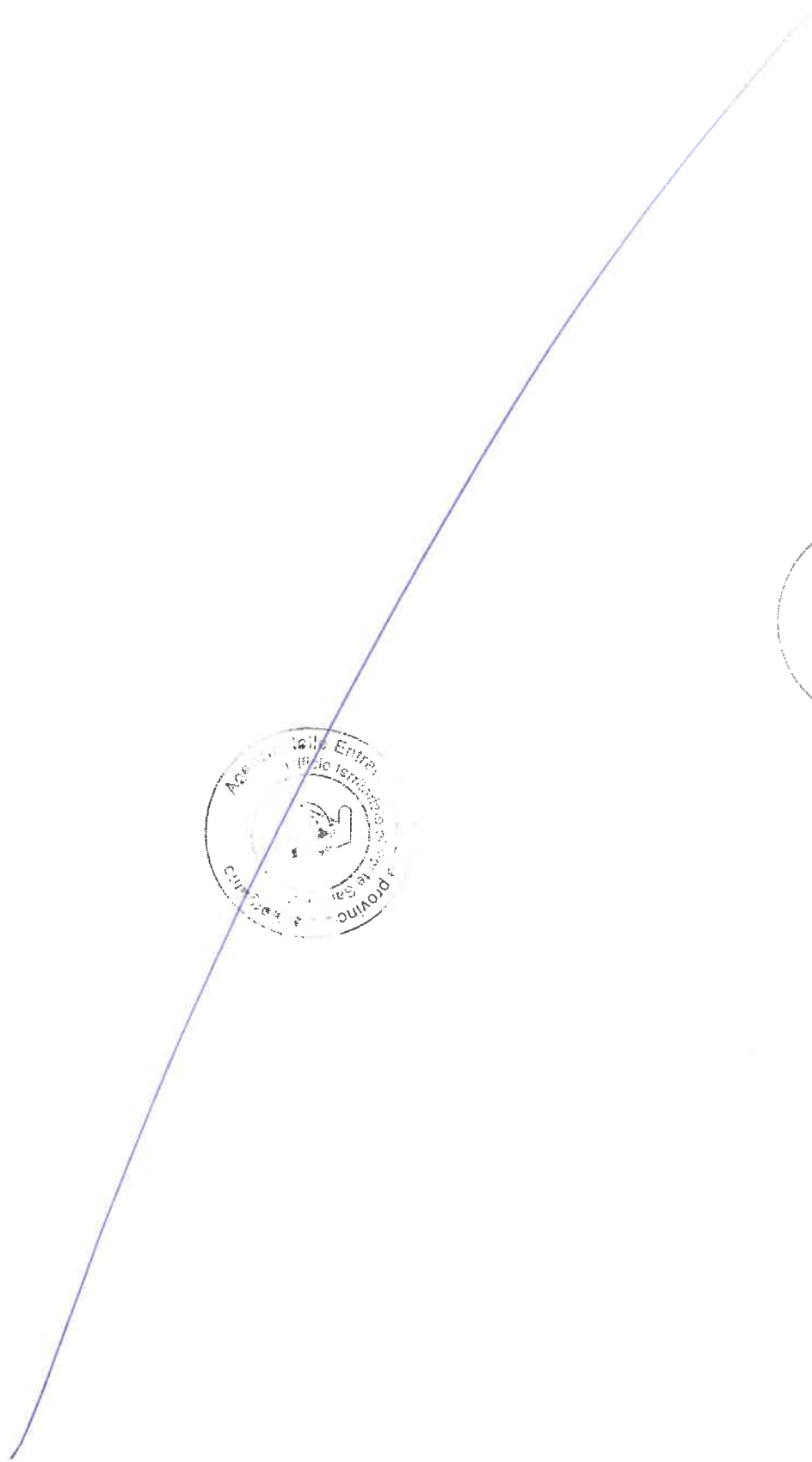
Come da DECRETO LEGISLATIVO 3 Luglio 2017, n. 117

Codice del terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106. (17G00128) - (GU n.179 del 2-8-2017 – Suppl. Ordinario n. 43) Art. 5

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale.

Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto.





a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1. commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000. n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

2. In particolare, l'associazione:

- a) realizza e gestisce il banco alimentare, distribuendo a famiglie o singoli in stato di bisogno aiuti alimentari o altri beni di primaria necessità
- b) sostiene economicamente le famiglie disagiate
- c) sbriga le pratiche previdenziali, assistenziali e fiscali in collaborazione con gli enti locali;
- d) accompagna i soggetti bisognosi ai luoghi di cura
- e) offre consulenze legali e notarili a persone svantaggiate
- f) organizza momenti informativi e di sensibilizzazione per il territorio
- g) propone attività culturali e di aggregazione
- h) assiste persone straniere nello studio della lingua italiana
- i) realizza attività di sostegno alle famiglie

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente del volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 4 – Attività diverse

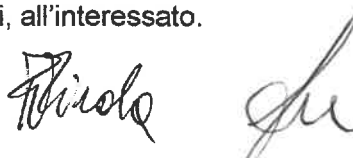
1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art.3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art.6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

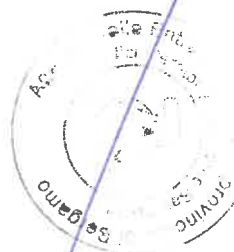
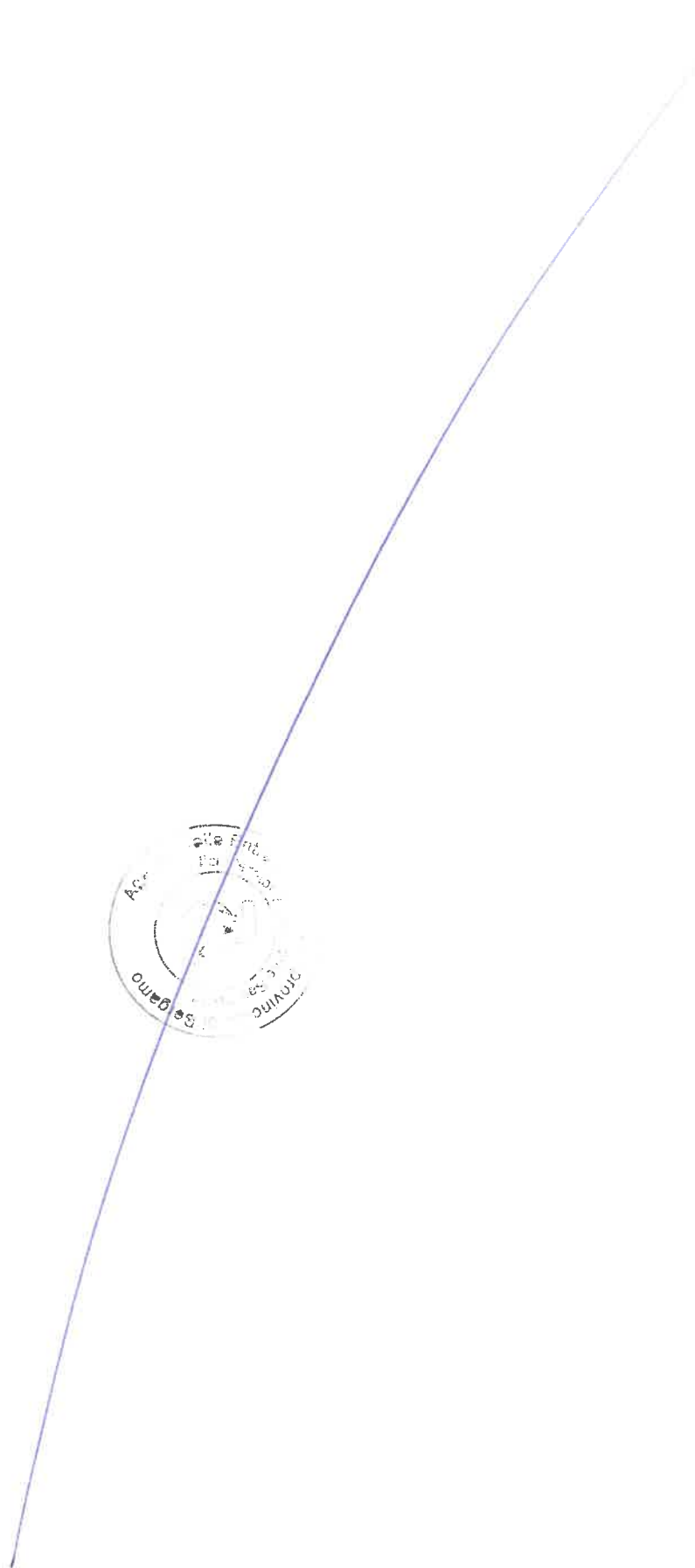
Art. 5 – Raccolta fondi

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 – Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
4. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.





5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
6. Ciascun associato ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione

Art. 7 – Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.
2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso, o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
3. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun associato ha diritto di:
 - a) partecipare alle Assemblee, esprimendo il proprio voto direttamente o per delega presentando la propria candidatura agli organi sociali;
 - b) essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - c) partecipare alle attività promosse dell'Associazione;
 - d) conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - e) recedere in qualsiasi momento

Inoltre, gli Associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

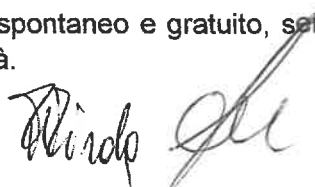
5. Ciascun associato ha il dovere di:
 - a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali;
 - b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
 - c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo.

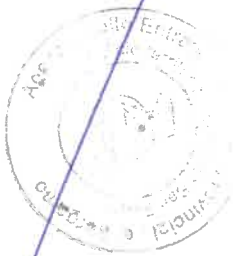
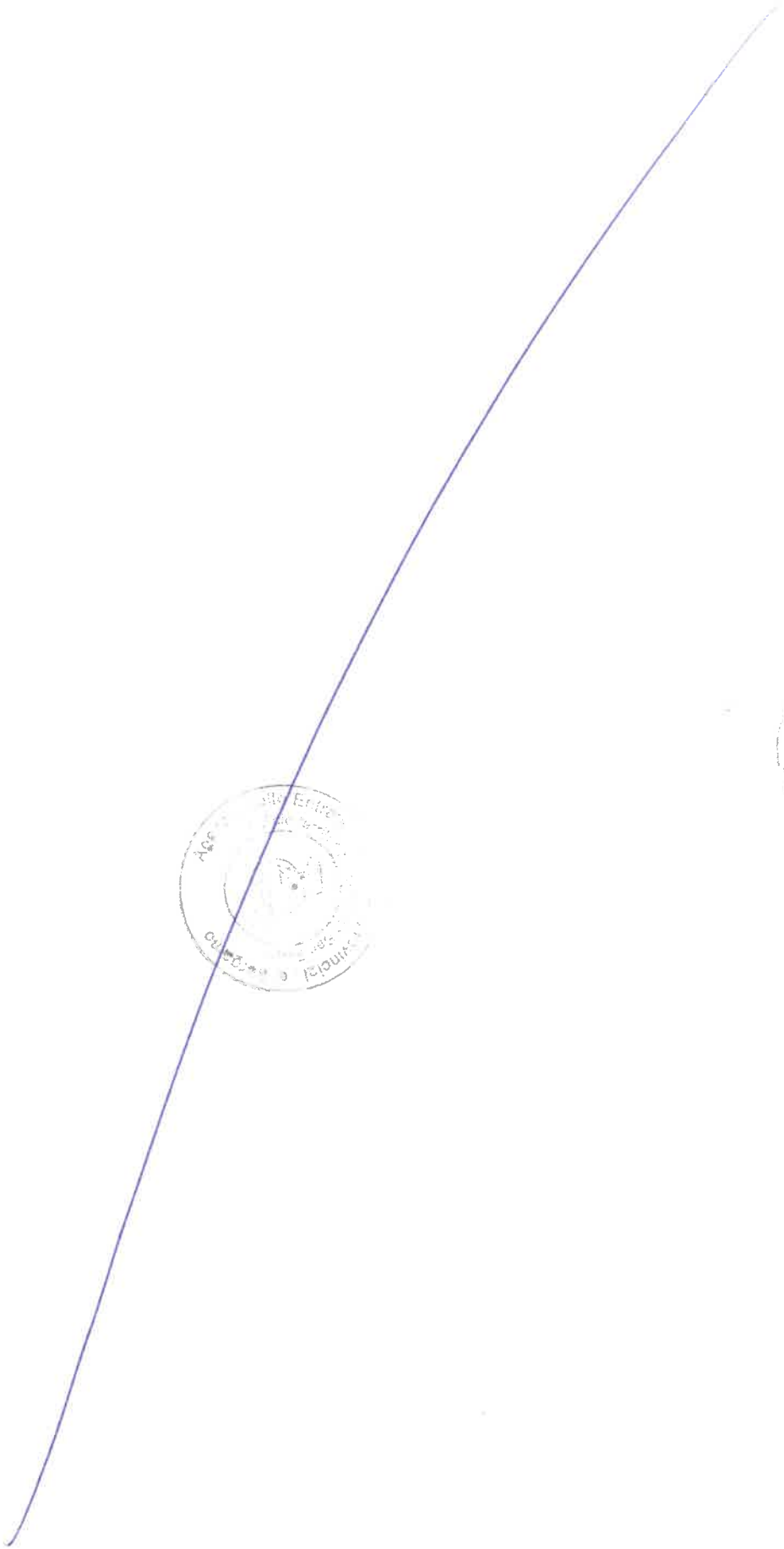
Art. 8 – Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.
3. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa.
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.
5. La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato, il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.
6. L'assemblea degli associati delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 – Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.





2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea.
- Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 10 – Organi sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) L'Assemblea dei soci;
 - b) Il Consiglio Direttivo;
 - c) Il Presidente
 - d) L'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;
2. Gli organi sociali e l'organo di controllo hanno la durata di 4 (quattro) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. Fatta eccezione per l'eventuale organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 – Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione.
3. Ogni socio ha il diritto di esprimere un voto.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta.
6. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
7. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.
8. Sono ammessi al voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Art. 12 – Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;
 - b) approvare il programma di attività per l'anno successivo;
 - c) approvare il bilancio di esercizio e la relativa relazione;
 - d) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - e) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - f) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - g) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a) Deliberare sulle modificazioni dello statuto;
 - b) Deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione.

Mirko *de*



Art. 13 – Convocazione dell'Assemblea

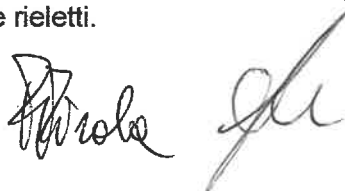
1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) ei componenti del Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico e mediante affissione presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

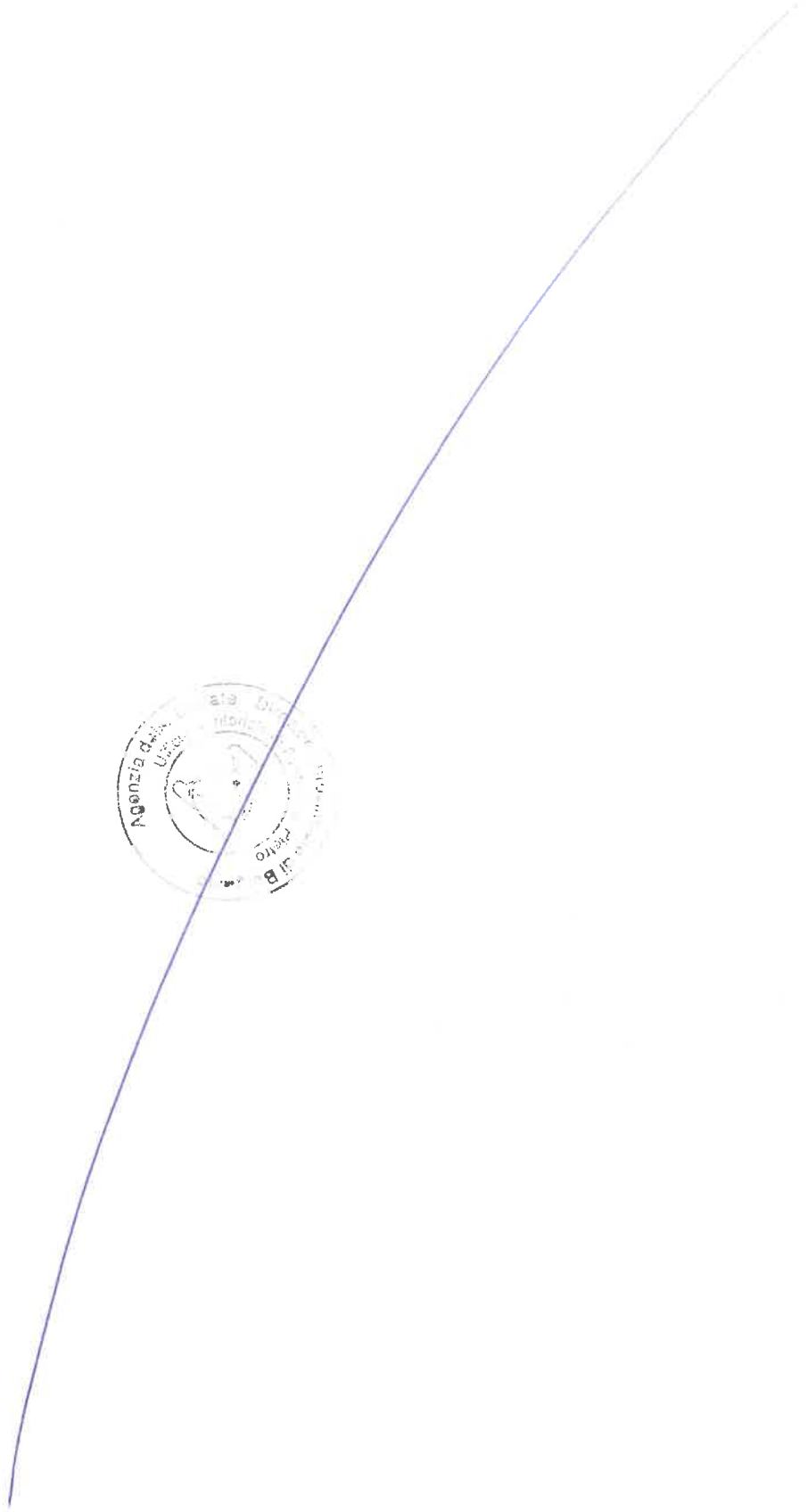
Art. 14 – Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare il merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
7. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Associazione, devono astenersi dalle responsabilità.
9. I voti son palesi tranne che riguardino persone nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 15 – Consiglio Direttivo

1. Il consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 4 (quattro) esercizi e possono essere rieletti.





Art. 16 – Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
- f) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione sull'attività svolta, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea;
- g) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- h) deliberare in merito alla quota associativa;
- i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- j) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- k) proporre all'assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- l) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo;
- n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- p) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- q) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 – Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata, assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.





6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 18 – Il Presidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica quattro esercizi e può essere rieletto.
2. Il Presidente:
 - a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - b) dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
 - c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione
 - d) di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - e) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - f) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - g) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - h) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
4. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 – Il Segretario

1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e gestisce la tenuta dei libri sociali, garantendone libera visione dell'associato che lo richieda.

Art. 20 – Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) Il libro degli associati;
 - b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) Il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione
 2. Tali libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.
 3. I verbali di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
 4. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.
- P

Art. 21 – Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da:
 - a) quote sociali
 - b) contributi pubblici;
 - c) contributi privati;
 - d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;

M. solo

ser



- h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c.1 art.84 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- j) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 22 – Scritture contabili

1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art.13 e dall'art.87 del D.Lgs.n.117/2017.

Art. 23 – Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione relativa sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui art.13, comma 3, del D. Lgs.117/2017 qualora emanato.
4. La relazione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Art. 24 – Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 25 – Assicurazione dei volontari

1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.
2. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 26 – Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art.45, comma 1, del d.lgs.117/2017, qualora attivato e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'assemblea non individui l'Ente a cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art.9 comma 1 del d.lgs. 117/2017.

Art. 27 – Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'Ordinamento Giuridico.



